

Parti

Ricorrente: T. S.A.

Resistente: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽¹⁾ e gli articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta alle sole emittenti televisive l'inserimento della pubblicità nei loro programmi per bambini, senza estendere tale divieto alle emittenti di servizi di media audiovisivi a richiesta.

⁽¹⁾ GU 2010 L 95, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 gennaio 2022 — XXX/ Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

(Causa C-41/22)

(2022/C 198/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: XXX

Resistente: Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita ⁽¹⁾, l'articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita ⁽²⁾ e l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 ⁽³⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che prevedano l'onere della prova a carico del contraente con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa — a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell'Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell'onere probatorio, esiga che al contraente spettano a sua volta diritti di accesso nei confronti dell'assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese.
- 2) Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al contraente alcuna informativa sul suo diritto di recesso oppure ne fornisce una erronea, di far valere la decadenza, l'abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

- 3) Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al contraente alcuna nota informativa o ne fornisce una incompleta oppure erronea, di far valere la decadenza, l'abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

-
- (¹) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).
- (²) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).
- (³) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 gennaio 2022 —
Prokurator Generalny**

(Causa C-43/22)

(2022/C 198/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prokurator Generalny

Altre parti nel procedimento: D. J., D[X]. J., Ł. J. i S. J., Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w K.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il ministro della giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono stati resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, presso un organo giurisdizionale civile di grado superiore, competente a pronunciarsi nelle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, e, dall'altro, revocare tale distacco in qualsiasi momento, con decisione non motivata.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale dinanzi al quale è stato proposto un ricorso avverso una decisione di un organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice distaccato con le modalità descritte nella prima questione è tenuto ad esaminare d'ufficio se un siffatto organo giurisdizionale sia un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale, anche qualora la controversia oggetto dell'esame non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di annullare una decisione giudiziaria definitiva, mediante il rimedio giuridico della revisione di una decisione definitiva quale il ricorso straordinario, ogniquale venga accertato che all'esame della controversia ha partecipato il suddetto giudice distaccato e che l'organo giurisdizionale di cui esso ha fatto parte non era indipendente ed imparziale, o se le conseguenze di una siffatta violazione rientrino nell'autonomia procedurale di uno Stato membro.